

## **Esternalizzazione del supporto legale tecnico-amministrativo e delle attività per gli adempimenti fiscali per il periodo dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2018.**

Il legislatore con il D.L. 193/2016, ha equiparato i termini per la presentazione della Dichiarazione Integrativa “a favore” a quelli per la rettifica “a sfavore”.

La norma in esame quindi, garantisce al contribuente la possibilità di far valere errori dichiarativi presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

La giurisprudenza di legittimità, anche prima delle modifiche apportate dal d.l.193/2016, era da tempo consolidata nel ritenere che la dichiarazione tributaria fosse una mera manifestazione di scienza e di giudizio, e che, in quanto tale, fosse liberamente emendabile dal contribuente, oltre che con la presentazione di una dichiarazione integrativa (soggetta a stringenti limiti temporali), sia anche attraverso la presentazione di un’istanza di rimborso, o in sede processuale. Il Principio era stato da ultimo confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nr. 13378 del 7 Giugno 2016.

In questo contesto è intervenuto il D.L. 193/2016, il cui effetto principale è consistito nell’equiparazione del termine per la presentazione della Dichiarazione Integrativa “a favore” (in origine pari solo a un solo anno) a quello ben più ampio previsto per la dichiarazione integrativa “a sfavore”.

In occasione di tali modifiche, il legislatore ha inoltre stabilito, con una disposizione introdotta in sede di conversione in legge del decreto in esame, che “resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull’obbligazione tributaria, determinando l’indicazione di un maggior imponibile, di un maggior debito d’imposta o, comunque, di un minor credito (Cfr. art. 2, comma 8 bis, ultimo periodo, DPR n. 322/1998, nella formulazione derivante dalle modifiche apportate con l’art. 5 del D.L. 193/2016, come convertito in Legge 225/2016).

Dovranno essere eseguiti i seguenti servizi:

Check-up Iva:

Intervento di verifica della gestione di tutti i servizi IVA svolti dall’Ente Territoriale e della tenuta della contabilità IVA, finalizzato a rendere più efficiente la gestione del tributo ed a conseguire possibili economie di spesa.

compreso di:

- 1) verifica analitica di tutti i servizi rilevanti ai fini IVA svolti dall’Ente e delle altre attività con potenziale impatto sul tributo;
- 2) individuazione e la valutazione delle fatture oggetto di potenziale recupero per gli anni dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018;
- 3) integrazione dei registri fiscali e la presentazione di Dichiarazioni Integrative con l’apposizione del Visto di Conformità così come previsto dall’art. 35 D.Lgs. 241/1997;

4) direttive strategiche e operative agli Uffici dell'Ente per attivare e mantenere in futuro una gestione "attiva" del tributo, tale da rendere continui i risparmi d'imposta.

5) La stesura di una dettagliata relazione finale sull'intervento operato, sottoscritta da professionisti qualificati, con allegato prospetto contenente i dati oggetto di recupero.

#### Check-up IRAP

##### Verifica:

-agevolazioni previste dalla normativa Irap, di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 446/97, così come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b), della Legge n. 388/00 (Finanziaria 2001), con supporto operativo per il possibile ottenimento di economie di spesa e recupero d'imposta sugli anni dal 2014 al 2018 sul personale dipendente impiegato nonché sul personale con determinati contratti di lavoro ed aventi particolari requisiti soggettivi di deduzione dalla base imponibile IRAP;

-Condizioni e calcolo di convenienza economica per, l'esercizio opzione Metodo IRAP Commerciale ex art. 10-bis, comma 2, Dlgs. n. 446/97 con evidenziazione dei componenti positivi e negativi di reddito inerenti a ciascuna attività commerciale, conversione economica dei valori espressi in termini finanziari ed integrazione dei dati non riportati nella contabilità finanziaria (amm.ti, rimanenze ecc.);

-Risparmio fiscale sul personale dipendente impiegato promiscuamente anche, nelle attività aventi carattere commerciale;

-deducibilità dalla base imponibile IRAP di eventuali premi assicurativi calcolata con il sistema retributivo di cui all'art. 10 bis del D.Lgs. 446/1997.

##### Altri interventi:

Predisposizione e presentazione via telematica delle Dichiarazioni fiscali dell'Ente anche integrativa (IRAP);

##### COMPENSO:

Il compenso per le suddette prestazioni, da ultimarsi entro il termine improrogabile del 31/12/2019, sarà commisurato nella misura massima fino al 20% (ventipercento) + 4% C.n.a.p + IVA al 22%, come per legge, calcolato sul recupero effettivamente ottenuto dall'Ente per l'IRAP e liquidato successivamente al predetto recupero, dietro presentazione di regolare fattura, in ogni caso l'ammontare dei compensi, non potrà mai in alcun caso superare l'importo totale di Euro 39.000 escluso di IVA e imposte di altra natura.